

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

In campo sportivo Il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 stabilisce:

- Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19;
- Dal 1 aprile 2022 cessa il sistema delle zone colorate;
- Ci sarà un Graduato superamento del green pass;
- Dal 1 aprile al 31 dicembre 2022, verranno adottati eventuali **protocolli e linee guida** con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, per regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.
- Per l'**accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive** è richiesto, in aggiunta all'obbligo di indossare **MASCHERINE FFP2 sia all'aperto che al chiuso**:
 - ✓ Il possesso di **green pass base per gli eventi e competizioni sportive che si svolgono all'aperto**;
 - ✓ Il possesso di **green pass rafforzato per gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso**;
- E' richiesto il possesso di **green pass rafforzato** per l'accesso a: piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso nonché per l'accesso a spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.
- Sono escluse dall'obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai 12 anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.
- Fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra citati e con esclusione delle abitazioni private, è fatto **obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie** (non obbligo FFP2) (quindi anche in piscine, centri natatori, palestre, centri benessere ecc. per le attività che si svolgono al chiuso, nonché negli spazi adibiti a spogliatoi e docce).
- **Soggetti esclusi dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:** I bambini di età inferiore ai 6 anni; Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
- L'obbligo delle mascherine non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
- **Accesso al luogo di lavoro:** Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, (tutti i tipi di lavoratori, compresi collaboratori sportivi, volontari ecc.) accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base del quale, dal 1° maggio, è eliminato l'obbligo.
- **Capienze impianti sportivi: ritorno al 100% sia all'aperto che al chiuso dal 1° aprile;**